



## REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DELLE QUOTE ANNUALI DOVUTE DAGLI ISCRITTI AL COLLEGIO GEOMETRI E G.L. DI RIMINI

(Approvato in Assemblea degli Iscritti il 30.06.2020)

### Art. 1 – **Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento si propone di definire le modalità ed i tempi di riscossione della quota annuale dovuta dagli iscritti al Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Rimini (d'ora in poi "Collegio") sulla base di quanto previsto v. **art. 7 D.Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382**

### Art. 2 - **Definizioni**

Con il termine "quota annuale" deve intendersi la quota di iscrizione dovuta annualmente dagli iscritti all'Albo, a partire dall'anno solare di iscrizione fino al momento della cancellazione, **senza possibilità di frazionabilità.**

Per "anno" (o "anno solare") si intende il periodo che si estende dal 1° gennaio al 31 dicembre.

La quota annuale è comprensiva del contributo dovuto dal Collegio al Consiglio Nazionale Geometri.

### Art. 3 - **Determinazione dell'importo**

Entro il 30 novembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo del Collegio definisce con propria delibera l'importo del contributo relativo all'anno successivo per gli Iscritti all'Albo, per le nuove Iscrizioni e per le Re-Iscrizioni.

### Art. 4 – **Modalità e termini di pagamento**

La quota annuale, dovuta da ciascun iscritto, deve essere corrisposta in un'unica soluzione entro il **31 marzo** di ciascun anno.

Il Consiglio può deliberare eventuali variazioni della data di scadenza dandone comunicazione agli iscritti con modalità definite nella stessa delibera di modifica.

La riscossione dei contributi annuali avviene mediante pagamento tramite il portale PagoPa,

Ai sensi dell'art. 65, comma 2, del D.Lgs n. 217/2017 come da ultimo modificato dal D.L. n. 162/2018 (Decreto Milleproroghe), dal **30 giugno 2020** a tutte le Pubbliche Amministrazioni, di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs 165/2001, è imposto **l'utilizzo obbligatorio di PagoPA per ogni tipo di incasso** e senza alcuna esclusione. Gli iscritti che non abbiano ricevuto il Bollettino tramite PEC, al momento dell'avviso di riscossione della quota, dovranno tempestivamente contattare la segreteria del Collegio per informazioni relative alla generazione di un nuovo flusso del dovuto.

#### Art. 5 - Titolari dell'obbligo di pagamento

Sono **tenuti al pagamento tutti coloro che alla data del 1 gennaio dell'anno di riferimento risultano iscritti all'Albo**. Il versamento della quota annuale è comunque dovuto anche in caso di cancellazione nel corso dell'anno, **senza possibilità di frazionabilità e diritto ad alcun rimborso**.

Solo in casi particolari determinati da cause gravi, quali inabilità all'esercizio della professione o decesso, il Consiglio può valutare la possibilità di esonerare dal versamento della quota.

In caso di **trasferimento ad altro Collegio nel corso dell'anno** l'iscritto è tenuto al versamento della quota annuale stabilita dal Collegio di Rimini.

In caso di **trasferimento da altro Collegio nel corso dell'anno** l'iscritto è esonerato dal pagamento della quota nel caso in cui dimostri di aver già corrisposto l'intera quota al Collegio di provenienza.

In caso di **reiscrizione** il contributo è dovuto per l'intero importo della quota prevista per l'anno in corso. Sono esonerati dal versamento gli iscritti che, in regola con il versamento della quota dell'anno, presentano istanza di cancellazione e successiva richiesta di reiscrizione nel corso dello stesso anno solare.

Il mancato pagamento della quota e degli eventuali arretrati, non costituisce richiesta di cancellazione dall'Albo Prof.le qualora venga meno l'interesse a mantenere l'iscrizione all'Albo, dovrà essere presentata apposita domanda di



cancellazione indirizzata al Collegio.

La cancellazione decorrerà dalla delibera del Consiglio, fermo restando l'obbligo per l'Iscritto di versare la quota, riferita alla data della richiesta di cancellazione.

#### **Art. 6 – Riduzioni ed esoneri**

In caso di **prima iscrizione** sarà dovuta una quota annuale determinata mediante delibera del Consiglio del Collegio di cui all'art. 3.

In caso di decesso dell'iscritto/a nel mese di gennaio dell'anno di riferimento gli eredi legittimi o testamentari saranno esentati dall'obbligo della corresponsione della quota d'iscrizione all'albo dell'anno in corso.

Per specifiche categorie, il Consiglio si riserva la facoltà di fissare annualmente quote diverse o stabilire l'esonero.

#### **Art. 7 - Decadimento dell'obbligo di pagamento**

L'obbligo di pagamento del contributo annuale decade dall'anno successivo a quello di cancellazione.

Le quote rimaste insolute saranno trattate secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli 9 e 10 del presente Regolamento.

#### **Art. 8 - Avvisi di pagamento**

La segreteria del Collegio informa annualmente gli iscritti, in via preventiva con relativo avviso pubblicato sul sito dell'Ente e inviato tramite e-mail in newsletter dedicata, della scadenza prevista per la riscossione della quota annuale.

L'avviso riporta:

- l'indicazione dell'importo della quota annuale;
- la data di scadenza;
- le modalità per effettuare il versamento;
- le conseguenze in caso di morosità della quota secondo quanto disposto ai successivi articoli 9 e 10.

Il Collegio non è responsabile per eventuali variazioni (di e-mail o PEC) non

comunicate dall'iscritto che potrebbero ritardare o annullare il recapito di avvisi e determinare il mancato pagamento della quota.

Per una corretta comunicazione della variazione dei propri dati, l'iscritto è tenuto a comunicare ogni notizia presso la segreteria del Collegio via e-mail, via fax o per posta.

L'iscritto è obbligato ad attingere le informazioni necessarie anche mediante il sito istituzionale del collegio ([www. geometri.rimini.it](http://www.geometri.rimini.it))

#### Art. 9 - **Iscritti morosi**

Il Consiglio del Collegio, su istanza dell'interessato corredata dalle dovute certificazioni, può deliberare di esonerare dalla maggiorazione e dagli interessi di mora nelle ipotesi dovute a cause gravi o di forza maggiore che hanno impedito il versamento della quota entro i termini previsti dal presente Regolamento.

Sarà cura della segreteria del Collegio inviare esplicite note di sollecito di pagamento, previa verifiche del caso, a tutti gli Iscritti ritenuti morosi.

#### Art. 10 – **Misure restrittive di carattere amministrativo per iscritti morosi**

Gli iscritti morosi non in regola con i versamenti oltre il 31 dicembre dello stesso anno, possono essere soggetti alle misure restrittive di cui all' art. 2 della **Legge 3 agosto 1949 n. 536** "*Tariffe forensi in materia penale e stragiudiziale e sanzioni disciplinari per il mancato pagamento dei contributi previsti dal D.L.L. 23 novembre 1944 n.382*" il quale dispone quantosegue:

*"I contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23-11-1944 n.382, a favore dei Consigli degli Ordini e dei Collegi, anche se trattasi di contributi arretrati, debbono essere versati nel termine stabilito dai Consigli medesimi. Coloro che non adempiano al versamento possono essere sospesi dall'esercizio professionale, osservate le forme del procedimento disciplinare.*

*La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio Professionale, quando l'iscritto dimostri di aver pagato le somme dovute."*

Il Consiglio Direttivo, conclusosi l'anno di competenza, delibererà le relative misure

restrittive ai sensi degli artt. 7 e segg. della Legge n. 241/90 e s.m. ed i.

**I sospesi dall'esercizio della professione rimangono comunque iscritti all'Albo e, pertanto, sono tenuti al pagamento delle quote annuali riferite all'intero periodo in cui vige la sospensione.**

La reintegrazione dell'iscritto sospeso, avverrà dopo espressa richiesta scritta indirizzata dall'interessato al Presidente e fatta acquisire al protocollo del Collegio, cui dovrà essere allegata la prova dell'avvenuto versamento **di tutte quote arretrate**

#### **Art. 11 - Aspetti gestionali e contabili**

Nei trenta giorni successivi alla fine dell'anno di competenza vengono compiuti gli accertamenti delle entrate riferite a tutti i titolari dell'obbligo di pagamento per quanto attiene al contributo annuale, affinché il Consiglio, nella prima riunione utile, possa fare le dovute deliberazioni del caso.

#### **Art. 12 - Norme finali.**

Il presente Regolamento **entra in vigore a partire dal 01.07.2020.**

Lo stesso viene trasmesso a tutti gli iscritti a/m e-mail e pubblicato sul sito web del Collegio.